

di autorizzazione a procedere contro il deputato Fazi.

La Commissione incaricata dell'esame di questa domanda così conclude:

« La vostra Commissione vi propone, a maggioranza, di non concedere l'autorizzazione a procedere, nei rapporti con l'onorevole Francesco Fazi, per i fatti che formano oggetto della richiesta 23 aprile 1896 del procuratore del Re di Perugia. »

La discussione generale è aperta su queste conclusioni. (*Pausa*).

Nessuno essendo iscritto o chiedendo di parlare su queste conclusioni, le pongo a partito.

(*Sono approvate*).

Differimento dello svolgimento di una proposta di legge.

Presidente. Ora l'ordine del giorno reca lo svolgimento di una proposta di legge del deputato Giuliani per trasferimento della sede del Collegio elettorale politico da Capaccio al capoluogo di mandamento di Roccaaspide.

Ma, non potendo essere presenti alla tornata d'oggi nè il ministro, nè il sotto-segretario per gli interni, questo svolgimento si rimanda alle tornate di domani.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Modificazioni dei diritti catastali.

Presidente. Procederemo nell'ordine del giorno, il quale reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni ai diritti catastali.

Prima di dar lettura del disegno di legge, prego l'onorevole ministro delle finanze di dichiarare se consenta che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione.

Branca, ministro delle finanze. Acconsento che la discussione si apra sul testo proposto dalla Commissione, che è stato del resto concordato fra il Ministero e la Commissione stessa.

Presidente. Si darà allora lettura del disegno di legge della Commissione.

Avverto la Camera che, fra l'onorevole ministro e la Commissione, è stata anche

concordata una nuova tabella, che già fu stampata e distribuita agli onorevoli deputati, della quale si darà lettura, e sulla quale si aprirà la discussione.

Si dia lettura del disegno di legge e della tabella.

Borgatta, segretario, legge. (*V. Stampato n. 167-A*).

Presidente. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. (*Pausa*).

Nessuno chiedendo di parlare, passeremo alla discussione degli articoli.

« Art. 1. I diritti per l'esecuzione delle volture e pel rilascio dei certificati, estratti o copie degli atti catastali sono stabiliti e riscossi in conformità dell'annessa tariffa, che sostituisce quella annessa alla legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato G. »

L'onorevole Carcano ha facoltà di parlare.

Carcano. All'articolo 1° io proposi l'aggiunta del seguente capoverso:

« Le volture catastali non potranno essere fatte che sulla fede di atti pubblici o di atti privati con firme autenticate da notaro od accertate giudizialmente. »

Basteranno poche parole per dar ragione di quest'aggiunta, che non incontrerà, io spero, alcuna opposizione.

L'articolo 1314 del Codice civile prescrive: Le convenzioni che trasferiscono proprietà d'immobili o di altri beni o diritti capaci di ipoteche, debbono farsi per atto pubblico o per scrittura privata sotto pena di nullità; e l'articolo 1323, dello stesso Codice, soggiunge che le scritture private si hanno per riconosciute quando le sottoscrizioni siano autenticate da un notaio.

Partendo da queste disposizioni e da altri criteri d'indole generale, potrebbe forse parere superfluo dichiarare che anche nei registri catastali non si possa far luogo a trasferimenti, a volture, come si usa dire, se non in base ad atti pubblici o a scritture legalmente riconosciute ai termini del Codice civile.

Ma in realtà la cosa procede diversamente. In realtà, si è andata da tempo radicando l'erronea credenza che il catasto non abbia alcuna importanza nel campo giuridico, che esso non abbia altro scopo che quello fiscale, l'applicazione dell'imposta, la emissione dei polizzini dell'esattore. E così si è andato introducendo ed allargando l'abuso, o l'uso (poiché fu anche legittimato da qualche circolare ministeriale) di far luogo alle volture catastali